

- alla riservatezza delle informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti;
 - all'obbligo di comunicare al Comune l'elenco nominativo degli impianti di utenza sui quali ha effettuato l'accertamento con esito sia positivo sia negativo;
 - alla riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza subordinata al rispetto di una disposizione non ancora entrata in vigore.
- e integrazioni) relative:
- agli obblighi di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali;
 - all'obbligo di registrazione del codice univoco e della data di ricevimento della richiesta di prestazione;
 - alle modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare altresì la violazione delle disposizioni del *Testo integrato della qualità dei servizi gas* (delibera n. 168/04 e successive modifiche

Infine è stata riscontrata la produzione di informazioni non veritiere, in merito al numero di richieste di attivazione ricevute, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 192/05. Gli esiti delle verifiche ispettive sono sintetizzati nella tavola 5.11.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 grandi	applicazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas e completamento dell'istruttoria conoscitiva avviata con delibera n. 192/05	violazione dell'obbligo di comunicazione al Comune l'elenco nominativo degli impianti di utenza sui quali l'accertatore ha effettuato l'accertamento con esito sia positivo sia negativo per 2 imprese violazione dell'obbligo di riservatezza delle informazioni raccolte dal distributore durante gli accertamenti per una impresa riattivazione della fornitura di gas a impianti di utenza subordinata al rispetto di una disposizione non ancora entrata in vigore per una impresa violazione delle modalità di corresponsione dell'indennizzo automatico
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	1 grande	applicazione del regolamento delle attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas e completamento dell'istruttoria conoscitiva avviata con delibera n. 192/05	violazione degli obblighi di tempestività nella trasmissione ai distributori delle richieste di prestazioni dei clienti finali violazione degli obblighi di registrazione del codice univoco e della data di ricevimento della richiesta di prestazione produzione di informazioni non veritiere, in merito al numero di richieste di attivazione ricevute, nell'ambito dell'istruttoria conoscitiva avviata con la delibera n. 192/05

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti.

TAV. 5.11

Verifiche ispettive effettuate in materia di attività di accertamento della sicurezza degli impianti di utenza a gas da parte delle imprese distributrici (verifiche post contatore)

Aprile 2006 – Maggio 2006

Controlli tecnici in materia di sicurezza e qualità del gas (grado di odorizzazione, potere calorifico e pressione)

Nel periodo 1 aprile 2006 – 31 marzo 2007 sono stati effettuati 52 prelievi di gas, presso 44 imprese di distribuzione gas, eseguiti congiuntamente da personale dell'Autorità, da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF e da personale della SSC. Quest'ultima è un ente pubblico economico, accreditato dal SINAL (Sistema nazionale per l'accreditamento dei laboratori) per l'esecuzione di prove riguardanti la valutazione dei combustibili (EN 45001) ed è riconosciuta e autorizzata da decreti e provvedimenti di autorità pubbliche a effettuare rilevamenti e controlli in campo ambientale e per la sicurezza.

Tali controlli consistono in prelievi di gas effettuati, senza preavviso, presso imprese di distribuzione ai sensi delle delibere n. 157/05 (per il periodo novembre 2005 – ottobre 2006) e 26 luglio 2006, n. 164 (per il periodo novembre 2006 – ottobre 2007), al fine di verificare i principali parametri di qualità del gas fornito ai clienti finali a mezzo di rete, concernenti il grado di odorizzazione del gas, il potere calorifico superiore e la pressione di fornitura.

I prelievi del gas sono effettuati all'uscita dei gruppi di riduzione finale collocati in posizione distante dai punti di alimentazione della rete di distribuzione; il controllo sul grado di odorizzazione e sul potere calorifico superiore del gas viene eseguito mediante analisi gascromatografica sul campo, eventualmente integrato da analisi di laboratorio nei casi dubbi, mentre quello sulla pressione di fornitura del gas viene eseguito mediante manometro.

La legge 6 dicembre 1971, n. 1083, impone infatti ai distributori (per il gas naturale) e ai produttori (per gli altri tipi di gas) l'obbl-

go di odorizzare il gas. L'UNI, attraverso il CIG (Comitato italiano gas), ha emanato le norme tecniche per la corretta odorizzazione del gas. La mancata o insufficiente odorizzazione del gas comporta responsabilità penali per i soggetti tenuti a farlo ai sensi della legge n. 1083/71.

Nel corso di un controllo effettuato ai sensi della delibera n. 164/06 è stato verificato sul campo, e successivamente confermato dalle analisi di laboratorio, un insufficiente grado di odorizzazione: per tale caso gli Uffici dell'Autorità hanno adottato i provvedimenti conseguenti.

Gli esiti dei controlli tecnici sono riportati in dettaglio nella tavola 5.12.

Verifiche ispettive sulle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e alle condizioni economiche di fornitura

Nel periodo aprile-settembre 2006 sono state effettuate 10 verifiche ispettive, eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso imprese di distribuzione e di vendita del gas, stabilite con delibera 27 febbraio 2006, n. 41, allo scopo di verificare:

- la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale previste dalla delibera 29 luglio 2004, n. 138;
- la corretta applicazione delle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera 16 dicembre 2003, n. 138.

TAV. 5.12

Controlli tecnici effettuati in materia di sicurezza e qualità del gas

Aprile 2006 – Marzo 2007

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	13 grandi (per 20 impianti) 31 medie (per 32 impianti)	Controlli tecnici relativi al grado di odorizzazione, al potere calorifico superiore effettivo e alla pressione di fornitura del gas	Accertato un grado di odorizzazione non conforme per una media impresa

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000.

Gli accertamenti sono stati effettuati attraverso la visione e l'acquisizione di elementi documentali e informativi e hanno riguardato principalmente:

- le richieste di accesso pervenute all'esercente per:
 - attivazione di nuovi punti di riconsegna;
 - variazione contrattuale del massimo prelievo orario;
 - riattivazione di punti di riconsegna esistenti;
 - sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- la rilevazione dei prelievi presso il punto di riconsegna in caso di sostituzione nella fornitura a clienti finali;
- gli obblighi informativi;
- la fatturazione;
- le garanzie finanziarie.

Le verifiche ispettive hanno permesso di accertare:

- la violazione di alcuni articoli della delibera n. 138/04 e successive modifiche e integrazioni da parte di una piccola azienda di distribuzione gas;
- l'esito positivo dell'ispezione per una media azienda di distribuzione gas;
- la mancata applicazione della delibera n. 138/03 e la violazione di due disposizioni del Codice di condotta commerciale, di cui alla delibera n. 126/04, da parte di una media azienda di vendita gas.

È attualmente in fase di ultimazione la valutazione degli esiti delle altre ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.13.

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 grandi 3 medie 2 piccole	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04	violazione di alcuni artt. della delibera n. 138/04, da parte di una piccola impresa esito positivo per una media impresa esiti in corso di valutazione per 2 grandi, 2 medie e una piccola impresa
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	2 medie una piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	mancata applicazione della delibera n. 138/03 e violazione di 2 disposizioni del Codice di condotta commerciale da parte di una media impresa esiti in corso di valutazione per una media e una piccola imprese

(A) Grande impresa: impresa con più di 100.000 utenti; media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.13

Verifiche ispettive in materia di garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale e di condizioni economiche di fornitura

Aprile 2006 – Settembre 2006

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione gas

Nel mese di novembre 2006 sono state effettuate 2 ispezioni, eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, in materia di tariffe di distribuzione del gas.

La prima ispezione è stata effettuata nei confronti di un concessionario del servizio di distribuzione del gas, ai sensi della delibera 24 ottobre 2006, n. 231, allo scopo di verificare alcune incongruenze emerse nel corso di una precedente verifica ispettiva presso il Comune concedente. Tale ispezione aveva lo scopo di:

- acquisire informazioni dettagliate sulle tariffe di distribuzione e fornitura applicate nel Comune concedente negli anni termici 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 e 2004-2005;
- conoscere il numero di clienti e le quantità di gas distribuito per fascia di consumo e inoltre verificare la corretta applicazione della delibera 30 novembre 2005, n. 253.

La seconda ispezione è stata effettuata nei confronti di una media azienda esercente il servizio di distribuzione del gas, ai sensi della delibera 15 novembre 2006, n. 247, al fine di verificare:

- la correttezza dei dati tecnici inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alla delibera 29 settembre 2004, n. 170, per gli anni termici 2004-2005 e 2005-2006;
- verificare la correttezza dei dati economici e patrimoniali inviati all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe di distribuzione del gas naturale secondo il regime ordinario di cui alla delibera n. 170/04, nonché la loro congruenza con i dati riportati nei bilanci di esercizio e con quelli forniti ai sensi

della delibera 21 dicembre 2001, n. 311, con riferimento agli esercizi 2003 e 2004.

È attualmente in corso la valutazione degli esiti delle ispezioni da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.14.

Ispezioni presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori

Nel periodo maggio-settembre 2006 sono state effettuate 4 ispezioni, eseguite congiuntamente da personale dell'Autorità e da militari del Nucleo speciale tutela mercati della GdF, presso 3 aziende di medie dimensioni e una azienda di piccole dimensioni ai sensi della delibera 23 marzo 2006, n. 59, già oggetto di provvedimenti prescrittivi e/o sanzionatori. In particolare le suddette verifiche hanno avuto per oggetto la corretta applicazione delle disposizioni dell'Autorità in materia di:

- garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04, anche con riferimento ai comportamenti posti in essere da ciascuna impresa successivamente all'adozione di specifiche delibere (17 aprile 2003, n. 37, 25 maggio 2004, n. 76 e n. 77);
- condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03, nel periodo compreso tra l'adozione della delibera 17 dicembre 2004, n. 222, sino a oggi.

È attualmente in fase di ultimazione la valutazione degli esiti dell'ispezione da parte degli Uffici competenti.

L'elenco delle verifiche ispettive effettuate è riportato in dettaglio nella tavola 5.15.

TAV. 5.14

Verifiche ispettive in materia di tariffe di distribuzione del gas

Novembre 2006

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	una media una piccola	verifica della corretta applicazione delle tariffe di distribuzione	esiti in corso di valutazione

(A) Media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

TAV. 5.15

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DEL GAS	2 medie una piccola	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle garanzie per il libero accesso al servizio di distribuzione del gas naturale di cui alla delibera n. 138/04 con riferimento ai comportamenti posti in essere da ciascuna impresa successivamente all'adozione delle delibere n. 76/04, n. 77/04 e n. 37/03	esiti in corso di valutazione
SERVIZIO DI VENDITA DEL GAS	una media	verifica della corretta applicazione delle disposizioni relative alle condizioni economiche di fornitura del gas naturale ai clienti finali previste dalla delibera n. 138/03	esiti in corso di valutazione

(A) Media impresa: impresa con un numero di utenti compreso tra 5.000 e 100.000; piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Verifiche ispettive presso soggetti già sottoposti a provvedimenti prescrittivi o sanzionatori
Maggio 2006 – Settembre 2006

TAV. 5.16

TIPOLOGIA DEL SERVIZIO	IMPRESE SOTTOPOSTE A CONTROLLO ^(A)	MOTIVAZIONE	ESITO
SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE DELL'ENERGIA ELETTRICA	2 piccole	verifica dell'eventuale mancata fatturazione di consumi relativi all'elevato numero di utenze censite caratterizzate da consumi nulli o trascurabili verifica dell'eventuale sussistenza di consumi di utenze non censite, tra cui il servizio di illuminazione pubblica verifica di eventuali manomissioni dei contatori o frodi nei prelievi di energia	esiti in corso di valutazione

(A) Piccola impresa: impresa con meno di 5.000 utenti.

Accertamenti tecnici sulle reti elettriche di distribuzione nella titolarità di imprese comunali

Febbraio 2007

Accertamenti tecnici sulle reti elettriche di distribuzione nella titolarità di alcune imprese comunali

Nel mese di febbraio 2007 sono stati effettuati 2 controlli, eseguiti in collaborazione con la CCSE, presso due imprese comunali in materia di reti di distribuzione elettrica.

I controlli si sono resi necessari al fine di verificare le motivazioni dell'elevato divario fra i flussi di energia entranti nella rete di distribuzione comunale e interamente acquistati dalla società Acquirente Unico Spa, e i flussi uscenti, ovvero l'energia elettrica fornita ai clienti finali e fatturata ai medesimi dall'impresa comunale. Le imprese comunali avevano giustificato agli Uffici della CCSE tale divario come dovuto a perdite di rete causate dall'obsolescenza della rete di distribuzione, ma gli Uffici dell'Autorità hanno ritenuto necessario un supplemento di istruttoria con sopralluogo presso le imprese in questione volto ad accertare:

- l'eventuale mancata fatturazione di consumi relativi all'elevato numero di utenze censite per le quali risultano consumi nulli o trascurabili;
- la sussistenza di eventuali consumi di utenze non censite, incluse le utenze nella titolarità dei Comuni interessati, tra cui il servizio di illuminazione pubblica;
- la sussistenza di eventuali manomissioni dei contatori o frodi nei prelievi di energia, da verificare in collaborazione con le due imprese.

È attualmente in corso la valutazione degli elementi acquisiti da parte degli Uffici competenti dell'Autorità e della CCSE.

L'elenco degli accertamenti effettuati è riportato in dettaglio nella tavola 5.16.

Verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata

Le verifiche ispettive sugli impianti di produzione di energia elettrica incentivata alimentati da fonti rinnovabili, assimilate alle rinnovabili e di cogenerazione sono svolte, in avalimento, dalla CCSE ai sensi della delibera 22 aprile 2004, n. 60. Allo scopo è stato istituito presso la CCSE un comitato di esperti che ha emanato un regolamento per l'effettuazione delle verifiche e dei sopralluoghi e si è proceduto alla selezione, tramite bandi, di un pool di esperti nel settore degli impianti di produzione di energia

elettrica provenienti dal mondo universitario e dall'industria. Tali esperti vengono di volta in volta assegnati ai nuclei ispettivi che effettuano sopralluoghi presso ciascun impianto secondo i criteri di competenza e compatibilità previsti dal regolamento.

L'incarico ai componenti del comitato di esperti è stato prorogato fino al 30 giugno 2007 con la delibera 3 luglio 2006, n. 136, al fine di formulare pareri su casi di notevole complessità tecnica.

Allo scopo di promuovere la diffusione delle conoscenze acquisite durante le attività istruttorie già svolte, l'Autorità e la CCSE hanno promosso, oltre a seminari di formazione, una *Giornata di condivisione delle esperienze maturate nel corso della prima annualità delle verifiche ispettive*, tenutasi presso la sede di Milano dell'Autorità in data 14 novembre 2006.

Il programma di verifiche ispettive sugli impianti di produzione incentivati, svolte dalla CCSE ai sensi della delibera n. 60/04, prevede un obiettivo di 150 impianti da verificare, tramite sopralluogo, in tre anni.

Per 48 dei 50 impianti ispezionati nella prima annualità, per una potenza installata di circa 3.200 MW, sono state completate dalla CCSE le risultanze istruttorie, mentre per i restanti due impianti, che hanno richiesto supplementi istruttori, sono in corso di valutazione, da parte dell'Autorità, gli eventuali seguiti amministrativi.

I seguiti amministrativi, le esigenze di integrazione normativa, nonché i supplementi istruttori e documentali posti dagli esiti relativi alla prima annualità di verifiche ispettive hanno comportato uno slittamento nell'avvio delle verifiche relative alla seconda annualità, che sono riprese a partire dal mese di agosto 2006 e la cui conclusione è prevista entro il mese di luglio 2007.

Al 31 marzo 2007 risultano effettuati sopralluoghi su 33 impianti, 3 dei quali relativi a supplementi istruttori, per complessivi 1.447 MW di potenza installata.

Dal punto di vista della tipologia del trattamento incentivante riconosciuto, le verifiche ispettive hanno riguardato i seguenti segmenti (Tav. 5.17):

- 14 impianti assimilati, di cui 8 con convenzioni di cessione destinata CIP6 e 6 con cessioni di eccedenze, per complessivi 940 MW. Di questi, 5 impianti, per una potenza complessiva pari a 191 MW, hanno richiesto anche il riconoscimento della condizione di cogenerazione ai sensi della delibera 19 marzo 2002, n. 42;
- 7 impianti cogenerativi, per una potenza pari a 327 MW;
- 12 impianti rinnovabili, per una potenza pari a 180 MW, di cui 6 alimentati a biomasse, 4 a RSU e 2 a biogas.

Per 11 dei 33 impianti sottoposti a sopralluogo nella seconda annualità, la CCSE a fine marzo 2006 ha completato le verifiche ispettive, trasmettendo ai soggetti titolari, e per conoscenza all'Autorità, le relative risultanze.

Gli esiti ispettivi relativi alla prima annualità hanno anche evidenziato l'esigenza di chiarimenti e interpretazioni del quadro normativo che, su alcuni aspetti, presenta lacune che hanno generato difficoltà e difformità di applicazione. Per superare tale situazione, nel 2006 sono stati adottati due provvedimenti:

- la delibera 9 gennaio 2006, n. 2, relativa alla definizione di *energia assorbita dai servizi ausiliari di centrale*;
- la delibera 3 agosto 2006, n. 188, recante direttiva nei confronti della CCSE in ordine alla gestione dei seguiti delle verifiche effettuate su impianti di produzione di energia elettrica che utilizzano combustibili di processo o residui, RSU o biomasse, e che, su base annua, utilizzano anche idrocarburi nella *quantità strettamente indispensabile* di cui al titolo II, punto 12-bis, del provvedimento CIP n. 6/92.

L'emanazione di quest'ultimo provvedimento è avvenuta a seguito di un'istruttoria conoscitiva, avviata con la delibera 10 maggio 2006, n. 94, finalizzata a individuare, anche sulla base di proposte e audizioni dei soggetti interessati, i criteri per definire la "quantità strettamente indispensabile", per la quale il provvedimento CIP n. 6/92 non fornisce idonei criteri.

Le risultanze istruttorie relative ai 48 impianti della prima annualità hanno finora consentito di:

- incassare, con conseguente sgravio del Conto per nuovi

impianti da fonti rinnovabili e assimilate (componente A₃), circa 8 milioni di euro, relativi a incentivazioni indebitamente percepite da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP n. 6/92;

- avviare le procedure per il recupero amministrativo di ulteriori 42 milioni di euro, sempre connessi con importi indebitamente percepiti da impianti assimilati nell'ambito del provvedimento CIP n. 6/92;
- assoggettare all'acquisto di certificati verdi, per un controvalore di circa 27 milioni di euro, la produzione di energia elettrica per la quale è stato accertato il mancato rispetto della definizione di cogenerazione.

Tali recuperi, a valle degli inevitabili seguiti di contenzioso, sono destinati a produrre effetti anche con riferimento alle produzioni dei prossimi anni, contribuendo a ridurre anche per il futuro il fabbisogno del conto A₃.

Oltre ai recuperi amministrativi sopra citati, la campagna di verifiche ispettive in corso ha consentito di riscontrare:

- un rilevante effetto di *moral suasion*, nel senso che l'effettuazione dei controlli induce una maggior propensione alle verifiche interne e al rispetto delle norme;
- una miglior definizione del quadro normativo, soprattutto con riferimento agli aspetti applicativi e ai casi particolarmente complessi;
- l'efficacia della formula di collaborazione con la CCSE che, attraverso il comitato esperti e la costituzione di nuclei ispettivi selezionati, ha visto la collaborazione delle migliori università e dei più accreditati esperti del settore.

TAV. 5.17

**Verifiche ispettive
in materia di impianti
di produzione incentivata
svolte con la CCSE**

Agosto 2006 – Marzo 2007

	NUMERO	MW	% (IN MW)	DI CUI ANCHE COGENERATIVI		
				NUMERO	MW	% (IN MW)
Assimilati CIP6	8	767		2	151	
Assimilati eccedenze	6	173		3	40	
TOTALE ASSIMILATI	14	940	65,0%	5	191	
Cogenerativi puri	7	327				
TOTALE COGENERATIVI	7	327	22,6%	12	518	35,8%
Biomasse	6	83				
Biogas	2	7				
RSU	4	90				
TOTALE RINNOVABILI	12	180	12,4%			
TOTALE	33	1447	100,0%			

Istruttorie formali e sanzioni

L'esercizio della funzione sanzionatoria dell'Autorità, intensificatosi nell'anno 2005, si consolida nel 2006 e assume un rilievo destinato a divenire sempre più centrale. Infatti, in settori come quelli energetici, caratterizzati da una regolazione ormai matura, si fa sempre più forte il bisogno di interventi volti a garantire l'effettivo rispetto delle norme da parte degli operatori.

La centralità della funzione repressiva è peraltro evidenziata dalla stessa legge istitutiva n. 481/95 che, all'art. 2, comma 20, lettera c), definisce in termini ampi sia le tipologie di illecito che costituiscono presupposto per l'esercizio del potere sanzionatorio (violazione dei provvedimenti dell'Autorità, rifiuto da parte degli esercenti di fornire le informazioni richieste dall'Autorità, non veridicità delle informazioni rese), sia, per quanto riguarda le sanzioni amministrative pecuniarie¹, lo spettro entro cui l'Autorità può graduare l'entità della sanzione (compreso tra un minimo edittale pari a circa 25.000 € e un massimo pari a circa 150 milioni di euro).

Il carico dei procedimenti gestiti nel 2006 (tra avviati e conclusi) è di poco aumentato rispetto a quello registrato nel 2005 (96 contro 89), mentre è pressoché identico il numero dei nuovi procedimenti avviati (40 nel 2006, 39 nel 2005).

L'intensificarsi della funzione sanzionatoria è invece evidenziato dal numero dei procedimenti conclusi, pari a 56 (contro i 30 conclusi nel 2005), di cui:

- 12 avviati nello stesso 2006;
- 26 avviati nel 2005;
- 18 avviati nel 2004 (si tratta dei procedimenti relativi al *black out* del 28 settembre 2003)².

Di essi, 24 si sono conclusi con l'accertamento delle responsabilità dei soggetti intimati, mentre per gli altri 32 l'Autorità ha accertato l'insussistenza delle violazioni contestate. Il valore complessivo delle sanzioni irrogate è pari a circa 152 milioni di euro, ciò anche in ragione del fatto che la maggior parte dei procedimenti

¹ Nei casi di reiterazione delle violazioni, infatti, l'Autorità può disporre (qualora ciò non comprometta la fruibilità del servizio da parte degli utenti) la sospensione dell'attività di impresa fino a 6 mesi. Essa inoltre (qualora l'esercente svolga l'attività sulla base di un titolo concessorio) può anche proporre al ministro competente la sospensione o la decadenza della concessione.

² I dati riportati includono anche alcuni procedimenti conclusi nei primi due mesi dell'anno 2007, di cui uno avviato nel 2006 (concluso il 27 febbraio 2007), 2 avviati nel 2005 (conclusi il 13 febbraio) e 7 avviati nel 2004 (conclusi il 15 gennaio). Sono attualmente in fase di chiusura i restanti procedimenti relativi al *black out* del 28 settembre 2003.

conclusi riguarda violazioni di disposizioni poste a presidio di valori fondamentali, quali la sicurezza del sistema e le esigenze conoscitive dell'Autorità.

Dei restanti procedimenti pendenti, la maggior parte è in fase di chiusura, essendo state già comunicate le risultanze istruttorie (ciò vale per 18 dei procedimenti avviati nel 2006, nonché per i restanti 3 procedimenti avviati nel 2005).

Infine, la maggiore esperienza maturata nella gestione dei procedimenti sanzionatori ha consentito di arricchire la "mappa" delle tipologie di violazioni, già abbozzata nella *Relazione Annuale* sull'attività svolta nel 2005, e costruita per macroprofili ai quali sono riconducibili le norme violate.

Violazione delle esigenze di sicurezza del sistema

Numerosi sono i procedimenti gestiti dall'Autorità nel 2006 per violazione di norme poste a presidio della sicurezza del sistema, con riferimento sia al settore elettrico, sia al settore gas. A tale categoria sono riconducibili almeno 3 diverse tipologie di violazioni tutte considerate di particolare gravità.

Si tratta, in primo luogo, delle violazioni della disciplina posta dall'Autorità a tutela della continuità del servizio (elettrico e gas). Nel 2006 sono stati portati a esito 18 dei procedimenti avviati in relazione al *black out* del 28 settembre 2003 (per alcuni di essi il provvedimento finale è stato adottato nei primi giorni del 2007) per la possibile violazione delle regole tecniche di connessione nonché delle obbligazioni dedotte nelle convenzioni tra Gestore della rete di trasmissione nazionale (GRTN) e imprese proprietarie di impianti appartenenti alla rete stessa.

Un secondo gruppo di violazioni attiene a disposizioni volte a tutelare l'incolumità pubblica: si sono conclusi i procedimenti avviati (nel 2005) nei confronti di 16 imprese di distribuzione di gas naturale per l'inosservanza dell'obbligo di sottoporre a ispezione, tra le reti gestite, porzioni di quelle in media e alta tensione. È stata inoltre irrogata una sanzione di rilevante entità nei confronti di un esercente che aveva omesso di verificare il grado di odorizzazione delle reti di distribuzione dallo stesso gestite.

Infine, il terzo tipo di violazione concerne disposizioni volte ad assicurare gli approvvigionamenti e il corretto utilizzo delle fonti di dispacciamento nei settori di competenza. In tale ottica si collocano i procedimenti avviati (con la delibera 23 febbraio 2006, n. 37) nei confronti di alcune imprese di vendita del gas naturale,

utenti del servizio di stoccaggio, che negli inverni 2004-2005 e 2005-2006 avevano utilizzato le capacità di stoccaggio per finalità diverse da quelle per cui dette capacità erano state conferite (assicurare la modulazione della clientela civile). Tali procedimenti, avviati nei confronti di 10 operatori, si sono conclusi con l'irrogazione, nei confronti di 5 di essi, di sanzioni amministrative pecuniarie per un ammontare complessivo superiore ai 135 milioni di euro. Per le restanti 5 società è stata accertata l'insussistenza della relativa responsabilità.

Violazione delle disposizioni in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete

Il carico dei procedimenti relativi a violazioni della disciplina in materia di accesso ed erogazione dei servizi di rete si è notevolmente ridotto nel 2006 rispetto al 2005, risultando pendente una sola istruttoria relativa alla inosservanza delle disposizioni sull'erogazione dei servizi di stoccaggio.

Violazione delle esigenze conoscitive dell'Autorità

Notevolmente incrementato, invece, è il numero dei procedimenti aventi a oggetto condotte lesive delle funzioni conoscitive dell'Autorità.

Nell'ambito di tale macroprofilo, si collocano, in primo luogo, le violazioni che attengono a flussi informativi necessari all'esercizio della stessa attività di regolazione dell'Autorità. Si tratta di illeciti particolarmente gravi, laddove la posizione nel settore dell'esercente tenuto a fornire le informazioni faccia assumere alle informazioni medesime un peso determinante nell'esercizio delle funzioni normative dell'Autorità.

Rientrano in questo primo insieme i procedimenti avviati nel 2005 per omessa comunicazione delle informazioni relative alle condizioni economiche dei contratti pluriennali di importazione di gas naturale: data l'importanza dei dati economici richiesti, essi si sono conclusi con l'irrogazione di sanzioni per un valore complessivo di 13 milioni di euro. Sono ancora pendenti, invece, i procedimenti avviati nei confronti di alcuni operatori del mercato elettrico per la violazione dei flussi informativi funzionali al monitoraggio da parte dell'Autorità dell'andamento del mercato all'ingrosso.

In secondo luogo, vengono in rilievo le violazioni che riguardano flussi informativi attivati dall'Autorità al fine di verificare il rispet-

to dei propri provvedimenti. Mentre il primo tipo di illecito attenta al corretto esercizio della potestà regolamentare dell'Autorità, con quest'ultimo tipo viene messa a rischio l'effettività delle regole così prodotte. Quindici sono i procedimenti avviati nel 2006 per omessa comunicazione di informazioni strumentali ad accertare l'applicazione della disciplina tariffaria dell'Autorità. Tre sono, invece, i procedimenti avviati nei confronti di altrettante imprese elettriche minori che hanno omesso di trasmettere informazioni prescritte dalla disciplina di *unbundling*, strumentali tra l'altro alla verifica della corretta gestione dei procedimenti di determinazione delle aliquote definitive delle relative integrazioni tariffarie.

Violazione della disciplina tariffaria

Sono giunti a esito i procedimenti avviati nel 2005 nei confronti di 7 esercenti il servizio di distribuzione del gas che, nelle proprie condizioni generali di contratto, prevedevano corrispettivi per prestazioni già remunerate dalla tariffa approvata dall'Autorità. L'Autorità, dopo aver ordinato a tali esercenti, contestualmente all'avvio, la rimozione delle clausole confliggenti con la disciplina tariffaria, ha concluso i procedimenti irrogando nei confronti di 5 di essi sanzioni pecuniarie, mentre i restanti esercenti hanno esercitato il diritto di oblazione, ai sensi dell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (si trattava, infatti, di illeciti anteriori alla legge 14 maggio 2005, n. 80, che ha escluso l'applicabilità dell'istituto per gli illeciti commessi successivamente alla sua entrata in vigore).

Violazione delle garanzie di tutela commerciale dei consumatori finali

Un ultimo ambito in cui l'Autorità ha dispiegato il proprio intervento sanzionatorio è costituito dalle violazioni delle garanzie di tutela commerciale dei consumatori.

I procedimenti avviati nel 2006, spesso grazie a elementi raccolti sulla base di reclami, o in esito a segnalazioni di associazioni di consumatori e degli utenti, o alle attività ispettive presso le sedi delle società interessate, hanno per oggetto violazioni della disciplina dettata, a tutela dei consumatori finali in ambedue i settori di competenza (energia elettrica e gas), in materia di qualità commerciale, condizioni contrattuali minime e obblighi di comportamento che incombono sull'esercente in sede di negoziazione del rapporto commerciale con il cliente finale.

In particolare, dei 6 procedimenti avviati, 2 riguardano violazioni della disciplina dei contenuti dei preventivi di lavori sulle reti di distribuzione del gas; uno attiene alla violazione degli obblighi informativi imposti alle società di vendita del gas dal Codice di condotta commerciale; uno all'obbligo di effettuare il tentativo di lettura dei consumi di energia elettrica; uno alla disciplina dei contenuti dei documenti di fatturazione relativa alla fornitura di energia elettrica; uno alla disciplina degli standard di qualità commerciale dei servizi di distribuzione, misura e vendita di energia elettrica.

Sino a ora è stato concluso uno solo dei suddetti procedimenti, mentre per altri 3 sono state comunicate le risultanze istruttorie.

Stato del contenzioso

L'analisi dei dati relativi alle decisioni rese nell'anno 2006 e fino al marzo 2007 conferma, per il decennio 1997-2007, una globale tendenza favorevole degli esiti del contenzioso.

Per i dati relativi al numero e agli esiti del contenzioso incar-

dinato nel decennio in questione, si rinvia alle tavole esplicative 5.18 e 5.19, mentre per quello relativo alla effettiva stabilità dell'azione amministrativa dell'Autorità si rinvia alla tavola 5.20.

TAV. 5.18

**Esito del contenzioso
dal 1997 al 2007^(A)**

	RIGETTO	ACCOGLIMENTO	ACCOGLIMENTO PARZIALE
Decisioni del TAR			
– su istanza di sospensiva	272	84	45
– di merito	316	159	97
Decisioni del Consiglio di Stato			
– su appelli dell'Autorità	85	62	12
– su appelli della controparte	54	17	8

(A) Per l'anno 2007 i dati riportati sono quelli disponibili al 7 marzo 2007.

TAV. 5.19

**Riepilogo del contenzioso
per anno
dal 1997 al 2007**

Dati disponibili al 7 marzo 2007

	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	TOTALE
Numero ricorsi ^(A)	15	37	78	50	68	81	37	180	195	255	56	1052
Decisioni su istanza di sospensiva												
Accolti	–	–	–	2	2	13	5	11	3	48 ^(B)	–	84
Accolti in parte	2	4	–	–	–	5	1	2	31	–	–	45
Respinti	7	11	24	23	16	6	24	45	24	88	4	272
Decisioni di merito												
Accolti	–	3	–	16	30	31	2	27 ^(C)	45 ^(D)	5	–	159
Accolti in parte	1	4	4	–	3	10	6	58 ^(E)	7	4	–	97
Respinti	6	9	25	18	32	37	38	48	93	10	–	316
Decisioni su appello dell'Autorità												
Accolti	3	–	–	10	5	2	2	15	5	20	–	62
Accolti in parte	–	–	–	3	1	–	–	6	2	–	–	12
Respinti	1	1	–	1	17	9	1	40	12 ^(F)	3	–	85
Decisioni su appello della controparte												
Accolti	–	2	–	1	4	3	–	4	3	–	–	17
Accolti in parte	–	–	–	–	5	2	–	1	–	–	–	8
Respinti	5	1	10	8	5	3	2	9	9	2	–	54

(A) Il numero dei ricorsi viene ricostruito basandosi su quelli presentati avverso i provvedimenti adottati nell'anno di riferimento, anche se l'atto d'impulso può essere stato notificato all'Autorità nell'anno successivo.

(B) Tutti ricorsi avverso la delibera n. 298/05.

(C) Di cui 12 ricorsi avverso la delibera n. 20/04.

(D) Di cui 34 ricorsi avverso la delibera n. 248/04.

(E) Di cui 45 ricorsi avverso la delibera n. 170/04 e 7 ricorsi avverso la delibera n. 5/04.

(F) Di cui 9 su sentenza sfavorevole su medesima nota PB/M01/3356/md-mp.

TAV. 5.20

**Effetti del contenzioso
sull'azione amministrativa
dal 1997 al 2006**

ANNO	DELIBERE EMESSE	DELIBERE IMPUGNATE	% DELIBERE IMPUGNATE SUL TOTALE DELLE EMESSE	DELIBERE ANNULLATE ^(A)	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE IMPUGNATE	% DELIBERE ANNULLATE SUL TOTALE EMESSE	N. RICORSI ^(B)
1997	152	6	3,9	1	16,7	0,7	15
1998	168	12	7,1	2	16,7	1,2	37
1999	209	17	8,1	1	5,9	0,5	78
2000	250	18	7,2	5	27,8	2,0	50
2001	334	21	6,3	5	23,8	1,5	68
2002	234	27	11,5	4	14,8	1,7	81
2003	169	17	14,2	3	17,6	1,8	37
2004	254	36	14,2	6	16,7	2,4	180
2005	301	50	16,6	5	10,0	1,7	195
2006	332	47	14,2	0	0,0	0,0	255
TOTALE	2403	251	10,4	32	12,7	1,3	996

(A) Delibere annullate in tutto o in parte.

(B) Numero totale dei ricorsi pervenuti, inclusi anche quelli plurimi.

Dalla tavola in questione si evince, in termini statistici, l'indicazione più significativa sul piano istituzionale e cioè quella relativa alla "resistenza" dei provvedimenti dell'Autorità al vaglio giurisdizionale pur a fronte di una sempre crescente proliferazione del contenzioso. Infatti su 2.403 provvedimenti finora adottati dall'Autorità, 251 sono stati impugnati, di norma con ricorsi plurimi, portando all'annullamento totale o parziale di soli 32 provvedimenti: ciò, in termini statistici, significa che l'indice di stabilità delle delibere si attesta intorno al 98%.

Nell'analisi di tale dato va altresì considerato che le decisioni di annullamento totale non hanno quasi mai riguardato i provvedimenti normativi e generali attraverso i quali sono state tracciate le linee portanti dell'assetto regolatorio; a riguardo, va evidenziato che nel settore del gas i principali provvedimenti tariffari impugnati (tariffa trasporto, rigassificazione e stoccaggio) sono stati ritenuti immuni dai vizi contestati nei relativi ricorsi. Analogamente, nel settore elettrico, la tariffa di distribuzione, impugnata da una pluralità di operatori, ha ricevuto il vaglio positivo da parte dei giudici amministrativi.

Al dato numerico-statistico va aggiunto poi quello che si ricava dalla disamina delle decisioni dei giudici amministrativi e, dunque, dall'orientamento giurisprudenziale formatosi a seguito delle impugnazioni delle delibere dell'Autorità.

Infatti, è proprio dall'esame delle motivazioni delle sentenze, soprattutto se rese in grado d'appello, che è possibile trarre

conferme sul corretto esercizio del potere amministrativo e al contempo orientarne l'azione secondo i dettami della giurisprudenza.

Quanto all'ampiezza dei poteri dell'Autorità, merita di essere segnalata una recente sentenza del TAR Lazio che, chiamato a pronunciarsi sulla debenza o meno del contributo economico a carico delle imprese per il funzionamento dell'Autorità, ha affermato che "i soggetti esercenti il servizio di pubblica utilità, obbligati al versamento del contributo *de quo* a favore dell'Autorità, sono individuati da un punto di vista *non già soggettivo, bensì materiale*. Occorre, quindi, far riferimento allo svolgimento di un'attività, non importa se pure autorizzata piuttosto che concessa, in sé comunque sottoposta alla regolazione e al controllo da parte dell'Autorità con riguardo al collegamento, diretto o indiretto, con il mercato dell'energia e alla fruibilità del bene prodotto o scambiato da parte degli operatori intermedi e/o dei consumatori finali. In altri termini, l'attività di regolazione e controllo dell'Autorità, appunto perché fa riferimento ai servizi di pubblica utilità e non ai soli servizi pubblici, assoggetta quindi anche le attività d'impresa dei servizi gestiti in forma libera nel mercato dell'energia, senza limitazione nell'ambito di ciascuna filiera considerata ad alcuni segmenti piuttosto che ad altri, in ragione della rilevanza sociale del mercato stesso e della garanzia d'accesso diffuso a questo". E ciò perché, continua il Collegio, "nel settore dell'energia, la transizione da un regime in cui le attività erano riser-

vate al potere pubblico a un modello di mercato non ancora del tutto concorrenziale, ma solo contendibile, non fa venire meno l'esigenza d'assicurare al contempo la tutela degli utenti finali mediante l'esercizio dell'attività regolatoria e il controllo del comportamento delle imprese di settore" (TAR Lazio, sentenza n. 4379/06).

Nell'ambito dei procedimenti sanzionatori, il TAR Lombardia, sulla scia di precedenti pronunzie, ha chiarito le conseguenze della cosiddetta "oblazione", ovvero il pagamento della sanzione in misura ridotta, cui le imprese hanno spesso fatto ricorso prima della modifica legislativa che ha stabilito l'inapplicabilità dell'istituto ai provvedimenti sanzionatori dell'Autorità.

I giudici, nel rilevare che l'oblazione determina l'estinzione del procedimento sanzionatorio (in tal senso il parere della sez. III del Consiglio di Stato 16 novembre 2004 e la sentenza TAR Lombardia n. 3404/05), hanno affermato che ulteriore conseguenza "è l'impossibilità di procedere in via principale all'accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, vista la definizione anticipata del procedimento amministrativo, pur dovendosi evidenziare che, per effetto del pagamento, seppure in misura ridotta, della sanzione, viene in parte salvaguardata la finalità di prevenzione propria della norma sanzionatoria e di conseguenza garantita l'effettività dell'applicazione delle prescrizioni che si assumono violate" ribadendo che "il pagamento in misura ridotta, quale istituto avente carattere di generalità, persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di *"immediata conferma (...) del precetto normativo che si è assunto violato"* (TAR Lombardia, sentenza n. 1119/06).

Quanto alla legittimità della pubblicazione della delibera sanzionatoria sul sito internet dell'Autorità, i giudici di appello, hanno

affermato che essa "lunghi dal realizzare una forma di diffusione di dati personali che non è assistita da alcuna previsione di carattere legislativo" riceve puntuale copertura normativa nella disposizione di regolamento di cui all'art. 16, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244, che soddisfa le condizioni stabilite dall'art. 19, comma terzo, della legge 30 giugno 2003, n. 196, sul trattamento da parte di un soggetto pubblico di dati diversi da quelli sensibili e giudiziari e ne assicura la conoscenza agli operatori del settore interessato.

E ciò perché vi è una "intima connessione fra potestà regolatoria, necessariamente caratterizzata da massima pubblicità e trasparenza, e misura punitiva/affittiva che integra e completa l'attività di regolazione".

Per tal motivo la cognizione dell'avvenuto esercizio della potestà sanzionatoria da parte di terzi "previene condotte future parimenti illecite e pone in condizione i destinatari di esse della possibilità di reazione avvalendosi dell'intervento dell'Autorità" (Consiglio Di Stato, decisione n. 1412/06).

Con riferimento, invece, all'*iter* procedurale in cui si snoda l'attività deliberativa dell'Autorità, merita di essere segnalata una decisione del Consiglio di Stato che detta regole più stringenti in tema di obbligo di motivazione a seguito del procedimento di consultazione.

Infatti, i giudici di appello hanno affermato che l'Autorità "è tenuta a indicare la finalità dell'intervento regolatorio e a motivare la decisione finale anche con riguardo alle osservazioni presentate"; ciò in quanto, pur non essendo necessaria una puntuale replica a ogni osservazione, "l'Autorità deve dare conto delle ragioni giustificative dell'atto di regolazione soprattutto in quei casi in cui vengono contestati i presupposti dell'azione regolatoria" (Consiglio Di Stato, decisione n. 7972/06).

PAGINA BIANCA